

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'assessore Ruggeri Giovanni;

Viste le norme di cui al Capo II del D.lgs. n.507/93 che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche" di cui al Capo II del D.lgs. n.507/93, approvato con propria delibera n.3 del 26.2.1993 e successive modificazioni;

Visto l'art.13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, di cui agli atti di C.C. n.163 dell'11.12.1950 e n.8 del 20.6.1951, approvati dalla G.P.A. il 3.7.1971 n.18460/2-I e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.12 del 5 maggio 1967;

Visto l'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 446/97, che testualmente recita:

"I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'art.52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art.2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.";

Visti i successivi commi del medesimo art.63 in cui vengono indicati i criteri per la fissazione delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e viene previsto che il regolamento relativo disciplini anche le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

Considerato che attualmente nel Comune di Cattolica è applicata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs.507/93 come disciplinata dal relativo regolamento comunale approvato con atto C.C. n.3 del 26.2.1996 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune di Cattolica intende escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.lgs. 507/93 e prevedere, in sostituzione, l'istituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dato che, da un lato, lo strumento del canone appare più adatto a definire il corrispettivo da corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in considerazione della rilevanza economica che la medesima ha per la città e dall'altro si coglie l'occasione per porre mano ad una nuova regolamentazione delle occupazioni e delle tariffe più volte rimandata e ormai necessaria anche per le richieste pressanti giunte da numerose categorie sociali;

Considerato che a seguito dell'istituzione del canone in questione verrà abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, per l'effetto, verrà abrogato il relativo regolamento di applicazione attualmente in vigore;

Considerato, inoltre, che nell'occasione dell'istituzione del canone verrà disciplinata in maniera diversa

l'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili e con espositori di merci e, per l'effetto, verrà abrogato l'art.13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, di cui agli atti di C.C. n.163 dell'11.12.1950 e n.8 del 20.6.1951, approvati dalla G.P.A. il 3.7.1971 n.18460/2-I e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l'Ordinanza Sindacale n.12 del 5 maggio 1967, oltre che tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle del nuovo Regolamento;

Considerato, infine, che con l'approvazione del Regolamento disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" deve considerarsi concluso il periodo transitorio di cui all'art.234 del Codice della Strada;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un nuovo Regolamento disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Ritenuto altresì necessario, in sede di prima applicazione del regolamento, approvare contestualmente a quest'ultimo anche le nuove tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche valevoli per l'anno 2007;

Uditi i pareri degli Uffici competenti a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni di occupazione e a curare il pagamento e l'accertamento del canone;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto vigente;

Preso atto della relazione dell'Assessore Ruggeri Giovanni;

Sono intervenuti: il consigliere di opposizione Bulletti con una dichiarazione di voto che preannuncia la sua posizione non positiva;

Il consigliere di opposizione Bondi, il consigliere di opposizione Carli che anticipa l'astensione per alcune perplessità che nutre;

Il consigliere di opposizione Cimino, il consigliere di opposizione Ercoles che si sofferma sulle sanzioni;

Il consigliere di maggioranza Ercolessi.Replicano il Sindaco e l'Assessore Ruggeri Giovanni;

Replica il consigliere di opposizione Tonti che preannuncia il proprio voto non favorevole;

Gli interventi sono riportati integralmente nel verbale del presente punto dell'o.d.g.;

Vengono posti in votazione gli emendamenti proposti dall'assessore come risulta dall'allegato;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza), contrari n. 1 (il consigliere Bulletti di P.C.A.C.), essendosi astenuti i consiglieri Tonti di R.C., Ercoles e Bondi della Coalizione Arcobaleno, Cimino e Pagnini di F.I. e Carli di A.N.;

D E L I B E R A

Di approvare gli emendamenti come riportato nell'allegato;

Si procede, poi alla votazione palese per l'approvazione del regolamento emendato:

- a) consiglieri assegnati n. 21
- b) consiglieri presenti e votanti n. 19
- c) con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza)
- d) con voti contrari n. 4 (Bulletti, Tonti, Cimino e Pagnini)
- e) astenuti n. 3 (Carli, Ercoles e Bondi)

DELIBERA

- Di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n.507, disciplinata dal relativo regolamento di attuazione approvato con propria Delibera n. 3 del 26.2.1993;
- Di istituire, al posto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.63, comma 1, del D.lgs. n.446/97;
- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che si compone di n.51 articoli e un allegato che forma parte integrante della presente deliberazione quale allegato "A";
- Di approvare, in sede di prima applicazione del regolamento, anche le nuove tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche valevoli per l'anno 2007 come specificate nell'elenco denominato allegato "B", unito alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- Di abrogare il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche" di cui al Capo II del D.lgs. n.507/93, approvato con propria delibera n.3 del 26.2.1993 e successive modificazioni;
- Di abrogare l'art.13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, di cui agli atti di C.C. n.163 dell'11.12.1950 e n.8 del 20.6.1951, approvati dalla G.P.A. il 3.7.1971 n.18460/2-I e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 5 maggio 1967, oltre che tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle del nuovo Regolamento;
- Di prendere atto che con l'approvazione del Regolamento disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" deve considerarsi concluso il periodo transitorio di cui all'art.234 del Codice della Strada.

=====

